



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 22047

Torino, 25 luglio 2022

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 20 luglio 2022 a Dolcedo tra Imperiese e Bormida (serie C1);
- Rilevato in fatto che un sostenitore della soc. Imperiese (genitore di uno dei giocatori) ha rivolto espressioni gravemente offensive e volgari nei confronti dell'Arbitro, ed è stato fatto desistere dai dirigenti presenti e dagli altri sostenitori della soc. Imperiese;
- Considerato in diritto che la condotta dei sostenitori della soc. Imperiese – ricadente nella responsabilità oggettiva della società medesima - è sanzionata dall'art. 14.3.II lett. a del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge alla soc. Imperiese la sanzione pecuniaria di Euro 80, così limitata in considerazione dell'attivazione dei dirigenti presenti per la cessazione delle offese all'Arbitro; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 13/22 del 27.5.2022, ritiene – ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 6 Reg. Fed. di Giustizia - di non applicare l'aumento ivi previsto sempre in considerazione dell'attivazione dei dirigenti presenti per la cessazione delle offese all'Arbitro.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino